

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione terza civile

Sentenza 26 aprile-22 giugno 2005, n. 13401

(testo non originale)

Svolgimento del processo

L'amministrazione dei monopoli di Stato conveniva innanzi al tribunale di Cagliari i comuni di Quartucciu, Selargius, Quartu Sant'Elena, Cagliari per sentirli dichiarare responsabili dell'inquinamento della salina di Cagliari dovuto al riversamento di liquami fognari di origine urbana non depurati né convogliati ed ottenerne la condanna solidale al risarcimento del danno emergente (spese per rendere funzionante la salina) e del lucro cessante (mancata produzione di sale) con interessi e rivalutazione.

I comuni convenuti si difendevano, addebitando la responsabilità dell'inquinamento al comportamento dell'amministrazione dei monopoli e della Regione Sardegna che, previa autorizzazione, chiamavano in causa per essere garantiti.

La Regione eccepiva il proprio difetto di legittimazione e contestava la fondatezza della domanda di garanzia.

Il tribunale riteneva la responsabilità esclusiva dei comuni in quanto tenuti ex lege ad assicurare il corretto funzionamento degli impianti fognari e li condannava al risarcimento del danno emergente, che quantificava in lire 7.665.000.000, con gli interessi fino al saldo; disattendeva la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante; rigettava le domande concernenti la Regione.

Su gravame di tutte le parti ad eccezione della Regione la corte di appello di Cagliari, con sentenza resa il 6.10.2000, condannava i comuni al pagamento di lire 9.088.871.680 con gli interessi dalla data della pronuncia, motivando come segue sui punti ancora in discussione.

Non è ravvisabile responsabilità della Regione in relazione all'installazione di "sfioratore" per mantenere il livello degli stagni ad altezza costantemente elevata in quanto l'installazione ha costituito il mezzo per adempiere gli accordi internazionali, con i quali lo stato italiano si è obbligato a garantire un habitat ideale per gli uccelli acquatici dell'oasi di Molentargius, e nessun obbligo aveva la Regione di realizzare un piano di risanamento degli stagni se non di natura politica, come tale privo di tutela giudiziaria; il fatto che con legge statale (la legge finanziaria dell'anno 1988) si siano stanziati somme per la realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide retrostanti di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari non esclude la risarcibilità del danno da parte dei comuni, atteso che il programma non riguarda la salina e non è, comunque, concepibile che l'obbligazione risarcitoria rimanga assorbita fino a scomparire; il rifacimento delle strutture della salina comporta un ingiusto profitto dell'amministrazione statale pari alla differenza tra il valore delle vecchie strutture, fatiscenti e superate, e quello delle nuove, moderne e più efficienti; poiché il risarcimento del danno deve essere determinato sulla base di un giudizio equitativo, appare evidente la necessità di adottare un correttivo nella quantificazione dei costi di ripristino della salina; considerato che le strutture preesistenti, seppure tecnicamente superate, erano funzionali ed idonee al perseguimento delle loro finalità, è equa una riduzione del 40% dei costi calcolati dal c.t.u.; trattandosi di obbligazione di valore, deve applicarsi un coefficiente che consenta di adeguare ai tassi attuali il pregiudizio stimato all'epoca della c.t.u.; in aggiunta è dovuto il danno dipendente dalla mancata disponibilità della somma da valutare in via equitativa "sulla base della presunzione di un investimento medio

con un incremento costante”; la parte che pretenda il risarcimento del danno da lucro cessante ha l’onere di provarne l’esistenza; tale prova deve essere fornita con mezzi diversi dalla c.t., che può essere utilizzata per la determinazione dell’entità del danno e non per l’accertamento della sua esistenza; il principio vale pure quando, come nella specie, il pregiudizio possa essere accertato solo sulla base di un’analisi economica e contabile; l’amministrazione statale non ha fornito elementi per la ricostruzione della situazione economica dell’azienda prima e dopo il fatto dannoso; il c.t.u. ha utilizzato ai fini delle indagini elementi che ha acquisito autonomamente e non sono stati allegati dalle parti, sicché è rimasto violato il contraddittorio; le conclusioni del c.t.u. sono a tal punto opinabili che non è possibile desumerne neppure elementi indiziari circa l’esistenza del danno; “non possono essere assolutamente condivisi né l’impostazione concettuale né il metodo di lavoro adottati dal c.t.u.; pertanto, le conclusioni cui egli è pervenuto non possono essere ritenute utili per la decisione; anzi, i pochi elementi che appaiono connotati da una certa attendibilità inducono, semmai, a ritenere provata in via presuntiva la tesi delle controparti sulla totale inesistenza del pregiudizio lamentato”; in conclusione, l’interruzione dell’attività dell’impianto ha consentito un vantaggio in termini di consistenti risparmi nella gestione di un’azienda pubblica pesantemente passiva e l’esistenza del danno da lucro cessante va esclusa; la percentuale di responsabilità a carico dei singoli comuni è stata determinata dal giudice di primo grado sulla base della c.t.u. espletata in quella fase processuale con valutazione che si sottrae a censura.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle finanze gestione autonoma dei monopoli di Stato; hanno resistito i comuni di Selargius, Cagliari, Quartucciu e Quartu Sant’Elena ed hanno proposto ricorso incidentale; la Regione Sardegna ha resistito a tutti i ricorsi incidentali ed il comune di Cagliari a quello del comune di Quartucciu; il comune di Selargius ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti a norma dell’articolo 335 c.p.c..
2. Il ricorso incidentale del comune di Quartucciu è inammissibile in quanto non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa, costituente requisito autonomo del ricorso incidentale (articolo 371 c.p.c.), la cui mancanza comporta inammissibilità (ex plurimis Cass. 28.8.2002, n. 12599; Cass. 17.5.2002, n. 7257).

Rimane fermo il controricorso, per l’ammissibilità del quale è sufficiente il rinvio (anche implicito) all’esposizione contenuta nella sentenza impugnata o nel ricorso (ex plurimis Cass. 4.2.1997, n. 1049; Cass. 15.12.1999, n. 14070).

3. Precede per ragioni di ordine logico l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso principale.

Sostengono i comuni di Selargius e di Cagliari (anche nell’ambito del ricorso incidentale) che a seguito del trasferimento a titolo gratuito al demanio della Regione Sardegna dei beni immobili compresi nella salina di Cagliari in uso all’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disposta con L. 388/2000, è venuto meno l’interesse del Ministero delle finanze a proporre ricorso.

- 3.1. L’eccezione è infondata.

- 3.2. vale considerare in proposito che, qualora il trasferimento del diritto controverso da un ente ad un altro avvenga in corso di causa, qualunque ne sia la ragione, si produce successione nel diritto stesso non già a titolo universale ex articolo 110 c.p.c., bensì a titolo particolare a norma del

successivo articolo 111, sempre si intende che l'ente trasferente non si estingua per soppressione o altra causa, sicché quest'ultimo ente conserva la qualità di parte nei giudizi pendenti e rimane titolare dell'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione (Cass. 9656/01 7945/03; 7258/01).

Ricorso principale

4. Con il primo motivo si denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360, n. 5, c.p.c.); violazione e falsa applicazione di norma di diritto (articolo 360, n. 3, Cpc)", la corte di merito ha ridotto il risarcimento del danno emergente in base al principio non pacificamente applicato della "compensatio lucri cum damno" senza tenere conto di una serie di elementi di fatto; in primo luogo, il risanamento della salina mediante il rifacimento di vasche ed argini e la bonifica dei canali si è reso necessario per la pervasività dei liquami fognari e l'impraticabilità di altri rimedi; in secondo luogo, la creazione di strutture nuove non solo rappresentava l'unica soluzione possibile alla stregua delle tecniche attuali, ma era anche quella economicamente più vantaggiosa, essendo il restauro delle vecchie strutture notevolmente più costoso; a norma dell'articolo 1223 c.c. si tiene conto dei vantaggi prodottisi nella sfera giuridica del danneggiato solo se ed in quanto derivino direttamente ed immediatamente dal fatto illecito; si è, pertanto, esclusa la compensazione quando il vantaggio non sia dovuto al fatto illecito, bensì alla condizione oggettiva della cosa; nella specie l'esigenza di creare strutture nuove invece di ricorrere ad interventi riparatori è dipesa dalle caratteristiche del bene danneggiato (impianto produttivo sistemato in ambiente naturale); l'opera di risanamento si è tradotta in una riqualificazione del territorio quale bene indivisibile della collettività.

4.1. Il motivo non può essere accolto.

4.2. Occorre rilevare che il risarcimento tende a ristabilire il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato, se il fatto dannoso non si fosse verificato; esso, tuttavia, non deve costituire fonte di lucro per il danneggiato, sicché, se dal fatto dannoso derivi qualche vantaggio, se ne deve tenere conto nella liquidazione del danno, sottraendolo dal risarcimento.

Ricorre in questa ipotesi la cosiddetta "compensatio lucri cum damno", che la giurisprudenza colloca nell'ambito del rapporto di causalità, con la precisazione che trova applicazione solo quando sia il danno che il vantaggio sono conseguenza diretta ed immediata dello stesso fatto che abbia l'idoneità a produrli entrambi.

In applicazione dei richiamati concetti questa Corte ha escluso che l'obbligazione risarcitoria possa subire riduzione se il vantaggio sia da porre in connessione con una particolare condizione della cosa, come quando il depositario subisca il furto della cosa depositata ed il depositante danneggiato ottenga l'indennizzo dell'assicuratore, ricollegandosi in tale caso il vantaggio non al fatto dannoso, ma alla condizione (assicurata) della cosa (Cass. 7.3.1992, n. 2752).

Va, peraltro, chiarito che, contrariamente a quanto prospettato nel motivo in esame, l'essere la salina situata in un ambiente naturale non costituisce condizione tale da rendere irrilevante il vantaggio.

Se, pertanto, la cosa danneggiata per effetto della riparazione acquisti maggiore valore 0, trattandosi di cosa produttiva, diminuiscano le spese di gestione, il relativo vantaggio che può essere determinato dal giudice in via equitativa va detratto dal risarcimento, risolvendosi altrimenti in una indebita locupletazione; a nulla rileva in questo ambito che non siano praticabili altri modi di risarcimento in forma specifica del danno o che i mezzi di riparazione adoperati siano i meno dispendiosi.

In conclusione, la corte di merito non merita censura per avere detratto dal risarcimento il beneficio goduto dal danneggiato, mentre è generica e perciò inammissibile la deduzione che la detrazione è talmente elevata da svilire la funzione dei principi risarcitori.

5. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di norma di diritto (articolo 360, n. 3, c.p.c.); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360, n. 5, c.p.c.) relativamente a più parti del capo di sentenza concernente il rigetto della domanda risarcitoria a titolo di lucro cessante”; diversamente da quanto ritenuto dalla corte di merito, il lucro cessante, costituito dal mancato introito del prezzo di vendita del sale, pur in costanza di passività ugualmente sostenute, è stato allegato e provato; in particolare, il blocco dell’attività di produzione del sale per l’impossibilità di usare gli impianti è risultato sia dall’accertamento tecnico preventivo che dalle c.t.u. espletate in corso di causa; occorre evidenziare a questo proposito che la c.t. costituisce fonte oggettiva di prova quando, come nella specie, ne formino oggetto situazioni di fatto accertabili solo in base a specifiche competenze di natura tecnica, sicché il giudice non può negare la tutela richiesta per carenza di prova, ove la prova sia desumibile dagli accertamenti tecnici; ben vero che i poteri equitativi del giudice sono spendibili nell’ambito della liquidazione e presuppongono la prova del danno; nella specie, tuttavia, la corte di merito ha pretermesso la circostanza che fin dall’accertamento tecnico preventivo è risultato il blocco della produzione del sale con conseguenti perdite patrimoniali, incorrendo in un palese vizio di motivazione; la peculiarità del caso consiste nel fatto che l’amministrazione dei monopoli, a differenza di un imprenditore privato, ha continuato a sopportare i costi di gestione della salina, esponendosi a spese enormi a fronte di risparmi modesti; insomma, ricorrevano le condizioni per fare luogo alla liquidazione equitativa del danno da lucro cessante; in materia di esame contabile l’articolo 198 c.p.c. conferisce al c.t.u. ampi poteri di indagine, consentendogli di esaminare documenti e registri non prodotti nel corso del giudizio e di tenerne conto nella relazione, purché sia rispettato il contraddittorio; comunque, l’insussistenza di tali poteri o il loro scorretto esercizio avrebbe dato vita a nullità che sarebbe rimasta sanata per la mancata deduzione nella prima istanza o difesa successiva; il giudice può non aderire alle conclusioni del c.t.u., ma in tale caso è tenuto a fornire congrua motivazione, trovando il principio “iudex peritus peritorum” limite nell’obbligo di contrapporre ai risultati della c.t.u. argomentazioni improntate a cognizioni tecniche; la corte di merito ha fondato la decisione sulla presunzione che, essendo emersa dall’esame del rendiconto relativo all’anno 1984 una situazione di passività, nonostante le conclusioni del CtU, l’amministrazione dei monopoli a seguito del fermo dell’attività produttiva ha subito non già una perdita, ma ha conseguito addirittura un vantaggio consistente nel risparmio di spesa; la regola di giudizio o massima di esperienza applicata potrebbe essere valida per un imprenditore che agisse in un mercato a concorrenza perfetta anche dal punto di vista della produzione, ma certamente non lo è per un’azienda statale, che obbedisce a principi diversi; inoltre i dati contabili dimostrano che, pur in presenza di un parziale risparmio di costi, si è verificata una differenza negativa in danno dell’amministrazione dei monopoli; la corte di merito avrebbe dovuto, comunque, disporre la integrazione o rinnovazione delle indagini tecniche.

5.1. Il motivo è fondato nei limiti che risultano da quanto appresso.

5.2. Se il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, la funzione del consulente è deducibile e la sua attività non può produrre prova; se, viceversa, al consulente è conferito l’incarico di accertare fatti non altrimenti accertabili che con l’impiego di tecniche particolari, il consulente è percipiente, la consulenza costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo (ex plurimis Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 21.7.2003, n. 11332).

In nessun caso, tuttavia, la consulenza tecnica può servire ad esonerare la parte dal fornire la prova che le spetta fornire in base ai principi che regolano l’onere relativo; solo che nel caso di fatti, il cui

accertamento richieda l'impiego di un sapere tecnico qualificato, l'onere si riduce all'allegazione, spettando, poi, al giudice decidere se ricorrono o meno le condizioni per ammettere la consulenza tecnica (Cass. 4.11.1996, n. 9522).

Viola, pertanto, gli articoli 61 e 116 c.p.c. il giudice che non ammetta la consulenza tecnica per il solo fatto che non è stato adempiuto l'onere probatorio, alla stessa maniera in cui li viola il giudice che, ammessa ed espletata la consulenza tecnica, rifiuti per il medesimo fatto di tenerne conto (Cass. 14.1.1999, n. 321).

5.3. Il c.t.u. può utilizzare documenti che non siano ritualmente prodotti in causa solo se le parti lo consentano e ciò anche nell'ambito dell'esame contabile (Cass. 14.8.1999, n. 8659); se ne tiene conto in mancanza di consenso, la consulenza è nulla con possibilità di sanatoria per effetto della mancata deduzione nella prima istanza o difesa successiva al deposito (Cass. 19.8.2002, n. 12231).

5.4. La motivazione, con la quale il giudice di merito disattende la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, è soggetta al sindacato del giudice di legittimità nei limiti della congruità e correttezza logico giuridica.

5.5. Nella specie la corte di merito non ha verificato se si vertesse in un'ipotesi, nella quale la prova dei fatti potesse essere acquisita solo con l'impiego di particolari cognizioni tecniche, ed, in caso affermativo, se la parte gravata dell'onere di provarli, ne avesse allegato l'esistenza.

Solo se la verifica si fosse conclusa negativamente, avrebbe potuto escludere che la c.t. espletata costituisse valida fonte di prova; avrebbe dovuto inoltre considerare che, specie in materia di accertamento contabile, quale è nella sostanza quello espletato, il c.t.u. può estendere la propria valutazione a documenti non ritualmente prodotti, purché concorra il consenso delle parti, ed avrebbe dovuto quindi accertare l'esistenza o meno di tale consenso; in ogni caso avrebbe dovuto verificare se la nullità dipendente dal superamento dei limiti delle indagini fosse stata tempestivamente eccepita o fosse rimasta sanata per difetto di eccezione.

5.6. Le rilevate omissioni rimangono, peraltro, superate dall'aver la corte di merito portato egualmente la propria valutazione sulla consulenza, sicché si tratta di stabilire se siano o meno fondate le censure di insufficienza e contraddittorietà di motivazione che vengono mosse alla sentenza impugnata per essersi discostata dalle conclusioni della c.t.u..

5.7. Va rilevato in proposito che la corte di merito ha dato atto che il c.t.u. ha stimato il valore complessivo della mancata produzione al 1997 in 26,6 miliardi di lire ed i costi di produzione in 13,3 miliardi di lire, ottenendo per sottrazione del secondo valore dal primo il danno da mancato guadagno subito al 1997.

Secondo la corte di merito, invece, il c.t.u. avrebbe dovuto sottrarre il costo del lavoro dal valore complessivo del risparmio di spesa (40 miliardi di lire) per ottenere il valore netto del risparmio di spesa, ancorché, come la stessa corte non manca di rilevare, il c.t.u. avesse inizialmente fissato in 40 miliardi di lire il risparmio sul costo del lavoro, riducendolo a 13,3 miliardi di lire per precise ragioni specificamente indicate.

La corte di merito non ha inoltre chiarito se il c.t.u. abbia o meno tenuto conto degli altri costi di produzione ed, in caso positivo, in quale misura, limitandosi ad affermare che il c.t.u. avrebbe "omesso pressoché completamente di procedere ad una ricostruzione degli altri costi di gestione", ed ha ritenuto superfluo disporre un supplemento di indagini tecniche o addirittura una nuova consulenza sulla base dell'erroneo presupposto che mancasse la prova del mancato guadagno.

5.8. Sono, perciò, fondate nei limiti di cui sopra le censure mosse alla sentenza impugnata, che va cassata in relazione a tali censure per quanto riguarda il lucro cessante con rinvio alla corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari affinché proceda a nuovo esame sulla base dei principi sopra esposti e motivi adeguatamente la propria decisione; il giudice di rinvio è inoltre incaricato di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Ricorso incidentale del comune di Selargius

6. Con il primo motivo si lamenta violazione degli articoli 99, 112, 345 c.p.c., 24 Cost. in relazione all'articolo 360, n. 3, c.p.c. per avere la corte di merito rivalutato la somma liquidata a titolo risarcitorio e riconosciuto il danno da mancata disponibilità della somma in difetto di domanda.

7. con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, censurandosi la corte di merito per non avere accertato l'esistenza di concause riconducibili, come è dato desumere dalla L. 67/1988, a fatti che superano gli scarichi provenienti dai comuni e per non essersi fatto carico dell'eccezione di inesistenza di nesso causale tra condotta del comune e fatto dannoso.

8. Il terzo motivo contiene censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere la corte di merito considerato che, come accertato dal c.t.u. nominato nel primo grado del giudizio, "l'abolizione dello sfioratore fra il Bellarosa minore ed il Terramaini o quanto meno l'adozione di paratie regolabili" avrebbe consentito di evitare quasi completamente i danni.

9. Il quarto motivo costituisce sviluppo di quello precedente in quanto si addebita alla corte di merito di non avere considerato che la realizzazione dello sfioratore ha notevolmente concorso alla tracimazione dei liquami e che la Regione Sardegna, pur nell'ambito di un'attività lecita. per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto adottare opportune cautele a salvaguardia dei terzi.

10. con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2055 c.c. nonché omessa motivazione su punto decisivo, censurandosi la corte di merito per avere stabilito il concorso di colpa del comune di Selargius sulla base della dotazione idrica e del numero degli abitanti, ancorché a parere del c.t.u. né l'una né l'altro fossero utilizzabili per il suddetto comune.

11. Il sesto motivo pone la questione, già esaminata, del difetto di interesse del Ministero delle finanze alla proposizione del ricorso in relazione all'avvenuto trasferimento con L. 388/2000 dell'intera area alla Regione Sardegna.

Ricorso incidentale del comune di Cagliari

12. Con il primo motivo si lamenta che la corte di merito non abbia tenuto conto della circostanza, emersa in sede di accertamento tecnico preventivo, che gli scarichi provenienti dalla città di Cagliari non si potevano riversare nello stagno di Bellarosa minore e concorrere alla tracimazione delle acque nelle vasche della salina.

13. Con il secondo motivo si censura la corte di merito per non avere considerato che nella specie non ricorrevano le condizioni per riconoscere la solidarietà.

14. Con il terzo motivo si muove alla corte di merito la medesima censura che le è stata mossa con il primo motivo del ricorso incidentale del comune di Selargius e, cioè, che ha rivalutato la somma liquidata a titolo risarcitorio e riconosciuto il danno da mancata disponibilità della somma in difetto di domanda.

15. Con il quarto motivo si censura la corte di merito per avere escluso la sussistenza di profili di responsabilità a carico della Regione.

Ricorso incidentale del comune di Quartu Sant'Elena

16. Il ricorso sviluppa una serie di censure in un contesto nel quale le censure si alternano ai rilievi ed alle considerazioni volti a dimostrare l'infondatezza del ricorso principale.

Quello che nella sostanza si addebita alla corte di merito è 1) di avere rivalutato la somma e riconosciuto il danno da ritardato pagamento in mancanza di domanda; 2) di avere omesso di considerare che l'amministrazione dei monopoli di Stato ha precise responsabilità nella produzione dell'evento dannoso, avendo modificato lo stato dei luoghi, di tal che la misura del concorso risulta modificata; 3) di non avere ravvisato responsabilità a carico dei comuni limitrofi, Sinnai, Maracalagonis, Settimo san Pietro; 4) di avere escluso profili di responsabilità nei confronti della Regione.

17. 1 ricorsi incidentali, che vanno esaminati congiuntamente perché pongono le medesime questioni o questioni connesse, sono infondati e vanno rigettati.

18. Premesso che l'accertamento relativo all'esistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento dannoso è rimesso, al pari di quello concernente la misura del contributo causale di ciascuno dei soggetti che concorrono con la loro condotta alla produzione dell'evento medesimo, al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità per vizi di motivazione ai sensi dell'articolo 360, n. 5, c.p.c. (ex plurimis Cass. 2.10.1998, n. 9794), va rilevato che la corte di merito 1) ha confermato il giudizio di sussistenza della responsabilità di ogni singolo comune espresso dal primo giudice, rilevando che esso trova riscontro nella c.t.u., cui ha assegnato evidentemente maggiore efficacia probatoria rispetto all'accertamento tecnico preventivo; 2) ha escluso il contributo causale della Regione, osservando che, una volta realizzato lo "sfioratore", per adempiere accordi internazionali, i comuni avrebbero dovuto adeguare gli impianti fognari alla mutata situazione; 3) ha avallato il sistema di percentualizzazione del contributo causale di ciascun comune adottato dal primo giudice (quantità degli scarichi fognari provenienti da ciascun comune confinante con gli stagni, compreso il comune di Cagliari, in funzione dei rispettivi consumi di acqua), puntualizzando che tale sistema è conforme agli accertamenti tecnici ed a criteri logici; 4) ha convenuto con il primo giudice che non è ravvisabile responsabilità nei confronti dell'amministrazione statale, indicandone diffusamente le ragioni.

E, pertanto, la corte di merito ha fornito appagante motivazione della decisione adottata in ordine alla responsabilità dei comuni e si sottrae alle censure che investono il punto.

19. Per quanto concerne le rimanenti censure è sufficiente osservare che l'obbligo di risarcire il danno aquiliano costituisce tipica obbligazione di valore, con la conseguenza che l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario del momento della decisione mediante la rivalutazione ed il risarcimento del danno ulteriore rappresentato dalla perdita delle utilità che il godimento tempestivo della somma di denaro avrebbe consentito può essere compiuto di ufficio in grado di appello, salvo che il danneggiato non abbia manifestato inequivoca volontà contraria (Cass. 18.3.2003, n. 3994; Cass. 17.9.2003, n. 13666; Cass. 18.12.1998, n. 12686).

Non viene qui in considerazione il modo di determinazione del danno.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il primo motivo dello stesso ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale del comune di Quartucciu; rigetta gli altri ricorsi incidentali; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla sezione distaccata di Sassari.